

CITTA' DI VITERBO

Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

Articolo 1 Incarichi di Elevata Qualificazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento e la revoca degli *incarichi di Elevata Qualificazione* (da ora in avanti *incarichi EQ*) e la relativa graduazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16 e seguenti del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022.
- 2. L'ente istituisce posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un *incarico a termine di EQ* conferito ai dipendenti dell'ente in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Tali posizioni richiedono:
 - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni
 specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
 responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad
 espressa delega di funzioni da parte del dirigente,implicante anche la firma del provvedimento
 finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
 - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
 - 3. Le suddette posizioni di lavoro si distinguono in due tipologie:
 - A) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - B) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
- 4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ sono, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, corrisposte a carico del bilancio dell'ente. Per effetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 16/11/2022, l'incremento delle risorse destinate annualmente al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo risorse decentrate, è oggetto di contrattazione collettiva integrativa.
- 5. Gli incarichi di EQ possono essere conferiti esclusivamente a personale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nella *Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione*, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente Regolamento.

Articolo 2

Istituzione di posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale

1. Le posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, di cui all'articolo 1, comma 3 lettere A) e B), sono istituite, con proprio atto, dalla Giunta Comunale, su proposta del Segretario Generale e dei Dirigenti, in base alle esigenze organizzative dell'Ente. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un *incarico a termine di EQ*.

Articolo 3 Criteri per la graduazione degli incarichi di EQ

- 1. La graduazione degli incarichi di EQ è effettuata con atto di Giunta Comunale, su proposta del Segretario Generale e dei dirigenti competenti, sulla base dei criteri di seguito riportati ed è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di posizione al personale titolare di incarichi di EQ.
- 2. La graduazione degli incarichi di EQ relativi alle posizioni di lavoro di cui alla *lettera A*) del precedente articolo 1, comma 3, è effettuata sulla base dei criteri contenuti nella **TABELLA 1** allegata al presente Regolamento che tiene conto dei seguenti parametri di graduazione:

601577 76677	Complessità organizzativa	max punti 10
COMPLESSITA'	Complessità funzionale	max punti 10
ORGANIZZATIVA E	Complessità gestionale	max punti 15
(MAX 70 PUNTI)	Complessità delle relazioni	max punti 15
(MAX /01 UNII)	Rilevanza strategica	max punti 20

RESPONSABILITA'	Responsabilità derivante dal grado di autonomia gestionale e organizzativa	max punti 20
(MAX 30 PUNTI)	Responsabilità derivante dalla delega di funzioni dirigenziali	max punti 10

3. La graduazione degli incarichi di EQ relativi alle posizioni di lavoro di cui alla *lettera B*) del precedente articolo 1, comma 3, è effettuata sulla base dei criteri contenuti nella **TABELLA 2** allegata al presente Regolamento che tiene conto dei seguenti parametri di graduazione:

5		
TITOLO DI STUDIO	max punti 30	
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE	max punti 15	
DIFFERENZIAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI	max punti 20	
COMPLESSITÀ DELLE RELAZIONI	max punti 15	
RILEVANZA STRATEGICA	max punti 10	
RESPONSABILITA' DERIVANTE DAL GRADO DI AUTONOMIA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA	max punti 10	

4. La graduazione degli incarichi di EQ è soggetta ad aggiornamento a seguito di sopravvenute modificazioni della struttura organizzativa, tali da comportare una significativa variazione di uno o più elementi oggetto di valutazione.

Articolo 4 Procedura per il conferimento dell'incarico di EQ

- 1. L'incarico di EQ è conferito, con atto scritto e motivato, dal dirigente del Settore nell'ambito del quale la posizione di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale è stata istituita, per un periodo minimo *di 1 anno* e massimo non superiore *a 3 anni* e può essere rinnovato con le medesime formalità.
- 2. L'amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi, nel rispetto delle direttive e delle misure contenute nel *Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza*.
- 3. Il conferimento dell'incarico di EQ è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature ed i curricula dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato dell'ente inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. L'avviso esplorativo deve essere

pubblicato sulla intranet del Comune di Viterbo per almeno 7 giorni consecutivi. Ciascun dipendente interessato potrà presentare al massimo due candidature.

- 4. Per il conferimento dell'incarico di EQ il Dirigente, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, tiene conto:
 - a) dei requisiti culturali posseduti:
 - > titoli di studio;
 - attestati di partecipazione ai corsi;
 - b) delle attitudini e delle capacità professionali:
 - ➤ applicazione delle conoscenze: è la capacità di applicare le conoscenze acquisite attraverso attività di formazione, anche autonoma, ed esperienza di lavoro svolgendo le mansioni attribuite con la competenza necessaria;
 - ➤ relazioni e rapporti con l'utenza: è la capacità di tenere rapporti e di interloquire con utenti e colleghi con atteggiamento cortese e di disponibilità; di utilizzare appropriate forme di comunicazione chiara e diretta; di mantenere relazioni con autonoma responsabilità; di recepire le esigenze dei colleghi, anche di uffici diversi, scambiando con questi pareri e informazioni; di rispondere con semplicità e tempestività alle richieste degli utenti senza eccessivi formalismi e burocratismi;
 - ➢ autonomia operativa: è la capacità di orientare il comportamento organizzativo in relazione alle esigenze rilevate; di adempiere alle proprie mansioni con un buon livello di autonomia, sulla base di indicazioni ed indirizzi di massima, limitando il supporto dei responsabili e dei colleghi; di organizzare le attività assegnate, dandosi le priorità necessarie e programmando il lavoro, coordinando gli eventuali collaboratori e supportando i colleghi, gestendo le risorse e gli strumenti assegnati; di realizzare progetti, nuovi ed originali, idonei alla soluzione dei problemi ed al raggiungimento degli obiettivi:
 - ➤ coinvolgimento nei processi: è la capacità di concorrere alle decisioni, di attuare gli indirizzi e di realizzare adeguatamente le attività ed i prodotti; di lavorare in sinergia nei gruppi di lavoro.
 - partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità: è la disponibilità e la flessibilità nello svolgimento del proprio ruolo; la disponibilità a svolgere, in caso di necessità, attività oltre l'orario di servizio; la capacità di gestire con padronanza e determinazione anche le situazioni di lavoro impreviste:
 - iniziativa personale e promozione innovazioni/miglioramenti: è la capacità di affrontare le situazioni in modo positivo mostrando spirito di iniziativa anche in assenza di direttive e informazioni dettagliate; di agire positivamente, indipendentemente da indicazioni, indirizzi, suggerimenti; sviluppare le attività; proporre cose utili; di saper affrontare le situazioni di lavoro e di emergenza, individuando i punti critici e proponendo soluzioni; di lavorare con spirito critico al fine di migliorare i risultati finali e di proporre miglioramenti immediatamente realizzabili, per conseguire risultati migliori, in minor tempo e con maggiore efficacia:
 - ➢ motivazione: è la capacità di dimostrare interesse ed attaccamento al lavoro e senso di appartenenza, di motivare il gruppo, i colleghi, i collaboratori fornendo esempio personale; di lavorare in gruppo o collaborare con altri, assolvendo all'occorrenza funzioni di coordinamento, stimolo, proposizione e assumendo un ruolo di traino.
 - c) dell'esperienza professionale acquisita nelle gestione di funzioni e attività su tematiche significative coerenti con l'incarico da ricoprire.
- 5. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere *a*) e *c*) il dirigente tiene conto dei curricula presentati dai candidati, per la valutazione dei fattori di cui alla lettera b) degli esiti delle valutazioni della performance degli anni precedenti.

- 6. I dipendenti interessati possono chiedere al Segretario Generale il riesame dei provvedimenti con cui i Dirigenti conferiscono gli incarichi di EQ. Il Segretario può rigettare tale istanza ovvero invitare il Dirigente al riesame degli atti di conferimento. Per gli incarichi di EQ conferiti dal Segretario Generale l'istanza di riesame dei provvedimenti può essere presentata dai dipendenti interessati al Servizio di Controllo Interno, il quale può rigettare tale istanza ovvero invitare il Segretario Generale al riesame degli atti di conferimento.
- 7. Nel caso in cui l'avviso esplorativo vada deserto o nel caso in cui si verifichi l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da attribuire, il dirigente conferisce l'incarico di EQ ad un dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato al proprio Settore in possesso di detti requisiti e competenze. Qualora ciò non fosse possibile per assenza all'interno del Settore di personale inquadrato in tale area idoneo all'espletamento dell'incarico, il Dirigente potrà non concedere il nulla osta al trasferimento, per rivestire altro incarico, al dipendente già titolare del relativo incarico di EQ.
- 8. Il provvedimento di incarico deve indicare gli indirizzi operativi e di gestione per l'espletamento dell'incarico conferito, con particolare riferimento agli obiettivi di mantenimento/sviluppo/strategici che dovranno essere raggiunti; alla designazione di responsabile di tutti i procedimenti amministrativi correlati alle materie oggetto dell'incarico; all'eventuale delega di funzioni dirigenziali.
- 9. L'incaricato di EQ dovrà svolgere le funzioni assegnate nel pieno rispetto delle direttive che il dirigente che conferisce l'incarico indicherà in relazione alla specificità delle materie trattate.
- 10. Le procedure di cui al presente articolo sono valide anche per l'eventuale rinnovo dell'incarico.

Art. 5 Revoca dell'incarico di EQ

- 1. Gli incarichi di EQ possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del Dirigente competente:
 - per intervenuti mutamenti organizzativi;
 - per valutazione negativa della performance individuale;
 - per irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
- 2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono le modifiche che incidono sul numero delle posizioni istituite o che modificano sostanzialmente le competenze attribuite alle stesse.
- 3. Per valutazione negativa della perfomance si intende quella valutazione che, in base ai criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, non dà luogo alla corresponsione delle retribuzione di risultato.
- 4. L'atto di revoca comporta la cessazione immediata dell'incarico di EQ la perdita della retribuzione di posizione connessa. Il Dipendente viene riassegnato alle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.
- 5. Prima di adottare l'atto di revoca i Dirigenti dovranno darne comunicazione all'interessato e questi ha facoltà di essere sentito in contraddittorio, anche assistito da un'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.
- 6. Il dipendente interessato può chiedere al Segretario il riesame di tale provvedimento. Il Segretario può non accogliere la richiesta o invitare il dirigente al suo riesame.

Art. 6 Retribuzione di posizione e di risultato

- 1. Al personale titolare di un incarico di EQ compete una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, fatti salvi i trattamenti accessori erogabili ai sensi dell'articolo 20 del C.C.N.L. del 16/11/2022.
- 2. La misura della retribuzione di posizione è determinata sulla base della graduazione di ciascun incarico di EQ effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.
- 3. La misura della retribuzione di posizione è determinata, per gli incarichi di EQ a carico del bilancio dell'ente, sulla base delle fasce di retribuzione di cui alla tabella di seguito riportata:

Fascia	Fascia Punto	eggio	Retribuzione di posizione
1° fascia	da 91	a 100	€ 9.200,00
2° fascia	da 80	a 90	€ 8.500,00
3° fascia	da 60	a 79	€ 7.300,00
4° fascia	da 50	a 59	€ 6.500,00

- 4. La retribuzione di risultato è commisurata ai risultati effettivamente conseguiti valutati dal dirigente competente sulla base del vigente Sistema di valutazione della performance. I Criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato sono stabiliti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.
- 5. In sede di prima applicazione il valore della retribuzione di posizione di cui al comma 3 si applica con decorrenza 1 gennaio 2024.

Art. 7 Incarichi ad interim

- 1. Al dipendente, già titolare di un incarico di EQ, cui sia conferito un incarico *ad interim* relativo ad altro incarico di EQ, è attribuito, per la durata dello stesso, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad *ad interim*.
- 2. Nel caso di conferimento di un incarico di EQ *ad interim* a titolare di altro incarico, il residuo importo della retribuzione di posizione afferente alla Posizione vacante confluisce nel fondo per la retribuzione di risultato degli incaricati di EQ.

Articolo 8 Le relazioni sindacali

1. Il contenuto del presente regolamento è oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, alla revoca ed alla graduazione degli incarichi di EQ.

Articolo 9 Decorrenza

1. Il presente Regolamento trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.